



FONDO PENSIONE NEGOZIALE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI,  
DELLE AUTONOMIE LOCALI E SANITA', DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITA' E  
DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI



+39 06.85304484;  
Numero Informativo:  
800994545 – 199280021

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164



info@perseosirio.it  
protocollo@pec.perseosirio.it;  
adesioni@pec.perseosirio.it

Istituito in Italia



www.fondoperseosirio.it

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 09/06/2022)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PERSEO SIRIO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 31/03/2022)

**Fonte istitutiva:** PERSEO SIRIO – è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164 ed è stato istituito dalla fusione dei Fondi Pensione PERSEO e SIRIO sulla base dell'Accordo di fusione stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 16 luglio 2014.

PERSEO – è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999, del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000, del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001; del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002; del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001; dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 2007.

SIRIO – è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 Luglio 1999 e dell'Accordo fra l'ARAN, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01 Ottobre 2007.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione mediante silenzio-assenso per i dipendenti pubblici neoassunti a decorrere dal 2 gennaio 2019 come da Accordo Aran/OO.SS. del 16/09/2021.

**Destinatari:** PERSEO SIRIO – E' il Fondo Pensione Complementare Nazionale per i lavoratori e i Dirigenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali e per i Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito "Dipendenti Pubblici") è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema

previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs.124 del 21 aprile 1993 (per i pubblici dipendenti), ed ai sensi del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 (per i dipendenti privati).

Sono destinatari del fondo:

1) Tutti i “Dipendenti Pubblici” comprese qualifiche dirigenziali e dirigenza medico-veterinaria, indicati negli accordi istitutivi e di adesione ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti Sindacali e dall’ARAN con:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

2) I Lavoratori dipendenti – come identificati al punto 1) - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari di PERSEOSIRIO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, i dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all’ANPAS, i dipendenti di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, CINSEDO, Case di riposto e di cura private che hanno già sottoscritto i previsti accordi di adesione;

3) I dipendenti dei settori affini, che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L’adesione dei settori affini è condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo di PERSEO SIRIO costituisca soggetto firmatario di detti accordi di adesione;

4) I soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell’art.12 del T.U.I.R., dei lavoratori aderenti a PERSEO SIRIO. Per tali soggetti, l’adesione e la contribuzione sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

5) Per adesione contrattuale tutti i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

6) i lavoratori pubblici, indicati all’art. 1, comma 3 dello Statuto, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite ai sensi dell’Accordo Aran/OOSS del 16/09/2021.

Ai lavoratori privati e ai soggetti fiscalmente a carico, si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di PERSEO SIRIO, in quanto a norma dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa, fatto salvo i lavoratori pubblici neoassunti a decorrere dal 2 gennaio 2019 per i quali si utilizzano le modalità di adesione mediante silenzio-assenso previste dall’Accordo Aran/OO.SS. del 16/09/2021.

**Contribuzione:** la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando (esclusivamente per i dipendenti del settore privato), eventualmente anche con modalità tacita.

Le modalità di contribuzione al fondo sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell’anno.

L’iscrizione al fondo decorre dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del datore di lavoro. Per gli aderenti taciti del settore pubblico l’iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo la scadenza dei sei mesi dall’informativa, consegnata dal datore di lavoro, sulle modalità di adesione al Fondo disciplinate dall’Accordo Aran/OO.SS. del 16/09/2021.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a PERSEO SIRIO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L’obbligo contributivo a carico del lavoratore (pubblico e privato) e del datore di lavoro (pubblico e privato) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro.

Per gli aderenti contrattuali la contribuzione al Fondo è attuata mediante il versamento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992.

Per gli aderenti taciti del settore pubblico la contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo la scadenza dei sei mesi dall'informativa, consegnata dal datore di lavoro, sulle modalità di adesione al Fondo disciplinate dall'Accordo Aran/OO.SS. del 16/09/2021.

#### Dipendenti pubblici (D. Lgs. 124/1993)

|  | Quota TFR <sup>(1)</sup> | Contributo                |                                 |  | Decorrenza e periodicità  |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|
|  |                          | Lavoratore <sup>(5)</sup> | Datore di lavoro <sup>(5)</sup> | Quota incentivazio ne. ex legge 449/97 |   |
| Assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato | 100% <sup>(2)</sup>      | 1%                        | 1%                              | -                                      | I contributi sono versati con periodicità mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce. L'obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo la data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro <sup>(1)</sup> . |
| Assunti prima del 1-gen-2001 (optanti)                 | 28,94% <sup>(3)</sup>    | 1%                        | 1%                              | 1,5% <sup>(4)</sup>                    |   |

<sup>(1)</sup> Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso:

- l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, con riferimento ai dipendenti iscritti all'istituto di previdenza ai fini del TFS o TFR;
  - il datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all'erogazione del TFS o TFR.
- L'INPS o i datori di lavoro provvedono a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici; quando si verifica tale circostanza, l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

<sup>(2)</sup> Pari al 6,91% della retribuzione utile.

<sup>(3)</sup> In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo al TFR.

<sup>(4)</sup> Per questi lavoratori, se iscritti ai fini TFS dell'Inps – gestione dipendenti pubblici, è stata prevista un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici secondo le modalità indicate al precedente punto (1).

<sup>(5)</sup> In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

## Dipendenti privati (D. Lgs. 252/2005)

|  | Quota TFR  | Contributo                |                                 | Decorrenza e periodicità  |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|---|
|  |  | Lavoratore <sup>(3)</sup> | Datore di lavoro <sup>(3)</sup> |   |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% <sup>(1)</sup>  | 1% <sup>(3)</sup>         | 1%                              | I contributi ed il TFR sono versati con periodicità mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce. L'obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo la data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993  | 28,94% <sup>(2)</sup><br>50% <sup>(2)</sup><br>100% <sup>(1)</sup> | 1% <sup>(3)</sup>         | 1%                              |   |

<sup>(1)</sup> Pari al 6,91% della retribuzione utile.

<sup>(2)</sup> I lavoratori privati già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 28,94%, del 50% o in alternativa il 100%, mentre i lavoratori del Coni Servizi SpA e delle Federazioni sportive Nazionali hanno la possibilità di versare una quota minima del 50%, o in alternativa il 100%

<sup>(3)</sup> In percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. E' data facoltà di versamento del solo trattamento di fine rapporto senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PERSEO SIRIO nella **SCHEMA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata. L'aderente ha facoltà di scegliere di modificare o sospendere l'aliquota di contribuzione a proprio carico, indicata in fase di adesione. La modifica dell'aliquota aggiuntiva, come previsto dall'art.8, comma 3, dello Statuto di Perseo Sirio va richiesta seguendo la procedura online presente nell'area riservata agli iscritti sul sito del Fondo (le richieste avranno decorrenza dal mese successivo la presentazione al datore di lavoro e potranno essere richieste una sola volta nel corso dell'anno). In costanza di requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo e all'INPS, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva, come previsto dall'art.8, comma 7, dello Statuto di Perseo Sirio.

In particolare, tutti gli aderenti gestiti dal portale NoiPA, possono provvedere autonomamente ad effettuare le operazioni di modifica e sospensione della contribuzione con la procedura self-service accedendo dalla propria area riservata al servizio di Previdenza Complementare.

L'aderente ha facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi individuali *una tantum* effettuando un bonifico bancario intestato al Fondo Perseo Sirio, riportando nella causale il proprio codice fiscale, cognome e nome. I contributi, per rientrare nella valorizzazione di fine mese, devono essere versati sul conto corrente del Fondo PERSEO SIRIO entro il 15° giorno del mese. Entro la stessa data deve pervenire al Fondo anche la dichiarazione di versamento effettuato, rilasciata online attraverso la procedura presente nell'area riservata agli iscritti sul sito del Fondo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l'investimento dei versamenti aggiuntivi potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo.

Per i soggetti fiscalmente a carico la contribuzione al Fondo è stabilita dall'aderente lavoratore. Il contributo iniziale minimo sarà di € 100,00 (cento/00) ed i successivi contributi saranno liberi nell'entità e nel tempo con un cumulo minimo annuo di € 200,00 (duecento/00).

**N.B. "La sospensione contributiva non opera con riguardo all'accantonamento della quota del TFR destinato alla Previdenza Complementare".**

*pagina bianca*